



COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

Mod\_fdgc\_1\_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA MANUTENZIONE

SERVIZIO: SUPPORTO AI RUP

**Proposta al Consiglio**

ASSESSORATO: ALL'URBANISTICA  
AL BILANCIO

SG: 43 del 21/02/2023

DGC: 42 del 15/02/2023

Cod. allegati: L1083\_001

Proposta di deliberazione prot. n° 1

del 14/02/2023

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 40**

**OGGETTO:** Proposta al Consiglio: dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore dei sigg.ri Cacciola Antonietta, Cacciola Angelina, Cacciola Anna e Cacciola Pietro, quali eredi della sigma Arrichiello Teresa, del terreno sito in Napoli, quartiere Ponticelli, III Traversa di Via Botteghe n. 28, identificato in Catasto Terreni al Foglio 116, particelle 610 e 612 (oggi 610), già oggetto di esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla Legge 219/81.

Il giorno 23/02/2023, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ASSESSORI:**

Laura LIETO  
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maura STRIANO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e dell'Assessore al Bilancio

**Premesso che:**

- la sig.ra Arrichiello Teresa, nata a Casoria (NA) il 13.11.1935 (C.F. RRCTRS35S53B990N), era proprietaria del terreno sito in Napoli, quartiere Ponticelli, III Traversa di Via Botteghele n. 28, identificato in Catasto Terreni al Foglio 116, particella 610 della superficie di 122 mq e particella 612 della superficie di 128 mq, per averlo acquistato con atto di compravendita per Notaio Rodriguez del 17.08.1969 n. 226626/4703 rep., registrato a Napoli il 09.08.1969 al n. 10631;
- il suddetto immobile veniva individuato a mezzo ordinanza del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario di Governo n. 1 del 28.05.1981 per la realizzazione, nell'ambito del Comparto 11/3 in località Ponticelli, di parte delle opere di cui al Titolo VIII della legge 219/81, affidati al Consorzio EDINSUD quale concessionario del Commissario Straordinario di Governo ex art. 81 L. n. 219/81;
- con ordinanza commissariale n. 2 del 03.06.1981 veniva disposta l'occupazione, con contestuale redazione del verbale di consistenza e formale occupazione, avvenuta in data 10.07.1981;
- con successiva Ordinanza commissariale n. 97 del 22.04.1982, rettificato con successivo provvedimento n. 226 del 28.08.1982, veniva fissato ai sensi dell'art. 80 L. n. 219/81 l'ammontare dell'indennità di espropriazione in 2.728.500 L. per le particelle innanzi indicate di superficie complessiva 250 mq;
- il Concessionario Consorzio EDINSUD provvedeva a depositare presso la Sezione di Napoli della Cassa DD. PP. Tesoreria Provinciale dello Stato le indennità fissate con la suddetta ordinanza n. 97/82 e 226/82 e non accettate dalla ditta esproprianda, giusta quietanza n. 898 del 23.06.1986, n. 293132 di posizione, per complessivi 1.605.000 L. pari all'indennità base decurtata del 70%;
- con decreto n. 1561 del 12.12.1986 il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno – Gestione Stralcio del Programma Straordinario per il Comune di Napoli pronunciava l'espropriazione definitiva in proprio favore, tra l'altro, dell'immobile in Ditta Arrichiello Teresa riportato al F. 116 p.lla 610 di mq 122 da espropriare per intero e p.lla 612 di mq 128 da espropriare per intero (**all. 1**);
- successivamente, il Consorzio EDINSUD con atto di quietanza datato 29.10.1990 depositava a Cassa DD.PP. la somma complessiva di 1.123.500 L. a saldo di quanto già depositato con quietanza n. 898 del 23.06.1986, quale maggiorazione del 70%;
- la sig.ra Arrichiello Teresa proponeva opposizione alla stima delle indennità di espropriazione innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, che con sentenza n. 11 depositata il 15.03.1995 (**all. 2**) rideterminava l'indennità spettante per l'espropriazione dell'immobile indicato in premessa in 11.375.000 L. e condannava il Consorzio EDINSUD a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra le predette somme e l'importo già depositato;

**Considerato che:**

- il Comune di Napoli è subentrato al Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione del P.S.E.R. ex lege n. 219/81, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 354/99;
- con istanze acquisite al PG/966135 del 12.12.2017 e chiarimento di cui alla nota PG/2018/19208 del 08.01.2018 (**all. 3**) la sig.ra Arrichiello Teresa chiedeva formalmente la retrocessione delle aree, non utilizzate per la realizzazione dell'opera pubblica, impegnandosi a pagare il corrispettivo relativo alla retrocessione;
- con nota PG/2018/281096 del 22.03.2018 il Servizio Demanio e Patrimonio avviava interlocuzioni con i Servizi competenti per la richiesta di parere di inservibilità dell'immobile (**all. 4**);
- con nota PG/2018/318803 del 05.04.2018 il Servizio Pianificazione urbanistica generale, evidenziando che sulla particella n. 612 è ubicato per la maggiore estensione un fabbricato e che la particella n. 610 è parzialmente interessata da opere edilizie, rappresentava l'insussistenza di motivi contrari alla retrocessione (**all. 5**);
- con nota PG/2018/391471 del 27.04.2018 il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica esprimeva nulla osta alla richiesta (**all. 6**);
- con nota PG/2018/1031910 del 27.11.2018 il Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, all'esito di sopralluogo effettuato su richiesta del Servizio Demanio e Patrimonio, relazionava che sulla particella 612 era edificato un fabbricato per civile abitazione di n. 1 piano fuori terra con copertura

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

piana e che sulla particella 610, antistante la particella 612 entrando da via Hans Andersen, è realizzata una pavimentazione in cotto che dà l'accesso al fabbricato di cui sopra e una tettoia (all. 7);

- con nota PG/2020/534981 del 06.08.2020 veniva acquisita copia del titolo di acquisto dei suoli (all. 8);
- con nota PG/2020/735799 del 06.11.2020 il Servizio Demanio e Patrimonio chiedeva all'istante la documentazione in merito alle opere edilizie realizzate sulle aree oggetto dell'istanza di retrocessione, al fine di procedere alla corretta valutazione economica delle aree stesse (all. 9);
- con nota acquisita al PG/2020/788322 del 26.11.2020 la parte istante chiariva che per il fabbricato per civile abitazione era stato rilasciato regolare titolo in sanatoria ai sensi della legge 47/85 (Dispositivo Dirigenziale n. 0466 del 08.09.2017) e che lo stesso era stato realizzato tra il 1967-1977; precisava altresì che le indennità di esproprio di cui al Decreto n. 1561/1988 erano state determinate relativamente al solo terreno identificato con le particelle 610 e 612 (all. 10);
- su richiesta del Servizio Demanio e Patrimonio, con nota PG/2021/30090 del 13.01.2021 il Servizio Antiabusivismo e Condonò Edilizio trasmetteva copia della Disposizione Dirigenziale n. 466 del 08.09.2017 relativo all'immobile alla Traversa Botteghele III n. 28, p. S1 – terra, PON Fg. 9 p.la 751 sub 8, rilasciata alla sig.ra Arrichiello Teresa a seguito di domanda di condono 2686/4/1986 ai sensi della legge n. 47/85 (all. 11);
- con nota PG/2020/839627 del 16.12.2020 il Servizio Tecnico Patrimonio procedeva alla determinazione della valutazione economica al fine della retrocessione, relativa esclusivamente all'area sita in III Traversa via Botteghele n. 28 (Via Hans Andersen) foglio 116, particelle 610 e 612, in misura pari a € 41.500,00 (all. 12);

#### **Considerato altresì che:**

- il Servizio Supporto ai RUP è subentrato al Servizio Demanio e Patrimonio nella materia delle retrocessioni a far data dal 24.02.2022 per effetto delle disposizioni del Direttore Generale di cui alla nota PG/2022/108602 del 10.02.2022;
- con istanza acquisita al PG/2022/285021 in data 12.04.2022, inoltrata dal Servizio Demanio e Patrimonio al Servizio Supporto ai RUP con nota PG/2022/309899 del 21.04.2022, i sigg.ri Cacciola Antonietta, Cacciola Angelina, Cacciola Anna e Cacciola Pietro, nella qualità di eredi della sig.ra Arrichiello Teresa deceduta il Napoli il 26.08.2020 già richiedente la retrocessione del terreno espropriato, presentavano nuova richiesta, precisando che nel 2018 a seguito di istanza di rettifica erano stati rettificati gli identificativi catastali e veniva attribuito al terreno il numero di particella 610 e alle unità immobiliari i corretti dati catastali PON/9 – Particella 610 – subalterno 1 (all. 13);
- per il completamento, in continuità amministrativa, dell'istruttoria relativa all'istanza, già avviata dal Servizio Demanio e Patrimonio, con nota PG/2022/413669 del 26.05.2022 il Servizio Supporto ai RUP comunicava al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica che avrebbe proceduto sulla scorta del parere già espresso, di cui alla nota PG/2018/391471 ai sensi degli art. 16 ss. della L. 241/90 (all. 14);
- ad integrazione della propria istanza con nota acquisita al PG/2022/453615 del 10.06.2022 i sigg.ri Cacciola rendevano dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 28.10.2000 n. 455 con firma autenticata dal notaio Luigi Di Persia rep. 14161 del 07.06.2022, di essere unici eredi legittimi della sig.ra Arrichiello Teresa, deceduta il 26.08.2022 senza lasciare disposizioni testamentarie (all. 15);
- con nota PG/2022/460503 del 14.06.2022 il Servizio Supporto ai RUP comunicava al Servizio Antiabusivismo e Condonò Edilizio che, in considerazione del parere di inservibilità delle aree espresso dai Servizi competenti, avrebbe dato seguito all'istruttoria che, allo stato, preludeva all'accoglimento dell'istanza, fatto salvo eventuali rilievi del Servizio in indirizzo (all. 16);

#### **Tenuto conto che:**

- con nota PG/2022/469124 del 16.06.2022 (all. 17) veniva comunicato il prezzo di retrocessione, già determinato in 41.500,00 €, per l'eventuale accettazione alla parte istante che, con nota PG/2022/499439 ne chiedevano una rivalutazione;
- con parere PG/2022/599250 del 05.08.2022 (all. 18), su richiesta del Servizio Tecnico

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque



- Patrimonio, l'Avvocatura chiariva che, in applicazione della disciplina ex art. 48 del D.P.R. n. 327/2001, ai fini del calcolo del corrispettivo della retrocessione deve applicarsi il criterio adottato all'atto della determinazione dell'esproprio (nel ns. caso la disciplina degli artt. 12 e 13 della L. 2892/1885, richiamata dall'art. 80 della L. 219/81), ma attualizzato al momento della retrocessione; ovvero sulla base del medesimo criterio già utilizzato per la determinazione dell'indennità di esproprio, ma tenendo conto del valore attuale del bene oggetto di ritrasferimento del bene abitato;
- alla luce del richiamato parere, con nota PG/2022/683341 del 22.09.2022 (**all. 19**) il Servizio Tecnico Patrimonio procedeva alla rideterminazione della valutazione del bene, ai fini della retrocessione, in misura pari a 20.811,16 €;
  - il corrispettivo così rideterminato veniva comunicato con nota PG/698834 del 29.09.2022 agli istanti che, con nota acquisita al PG/2022/838615 in data 21.11.2022, trasmettevano le dichiarazioni di accettazione del prezzo (**all. 20**);

#### Visto:

- il parere dell'Avvocatura PG/2020/597292 del 14.09.2020 (**all. 21**) che, in tema di titolarità alla retrocessione parziale, ha chiarito che nell'ipotesi di retrocessione parziale, il soggetto espropriato, prima della dichiarazione di inservibilità, sia essa esplicita o implicita, è titolare di un interesse legittimo pretensivo alla retrocessione e che in caso di decesso del soggetto che ha subito l'espropriazione, tale situazione giuridica soggettiva, concorre a formare l'universitas iuris di cui si compone l'asse ereditario e si trasferisce agli eredi;

#### Valutato che:

- l'area oggetto dell'istanza di retrocessione a tutt'oggi è rimasta estranea a qualsiasi intervento di pubblica utilità connesso al Programma Straordinario di Edilizia Residenziale di cui al Titolo VIII Legge 219/81 e non è interessata da altre opere o interventi di pubblica utilità;
- i Servizi competenti hanno rilasciato pareri favorevoli e non ostativi alla retrocessione dell'immobile, e pertanto il Comune di Napoli non ha interesse a conservarne la proprietà;
- la sig.ra Arrichiello Teresa era proprietaria dell'area identificata in Catasto Terreni al Foglio 116, particella 610 della superficie di 122 mq e particella 612 della superficie di 128 mq, in forza di atto di compravendita per Notaio Rodriguez del 17.08.1969 n. 226626/4703 rep., oggetto di espropriazione e ora di retrocessione;
- i sigg.ri Cacciola Antonietta, Cacciola Angelina, Cacciola Anna e Cacciola Pietro, nella qualità di eredi della sig.ra Arrichiello Teresa, deceduta il Napoli il 26.08.2020, titolari del diritto di retrocessione, hanno accettato il prezzo di retrocessione determinato in € 20.811,16,

#### Ritenuto che:

- sussistono, pertanto, i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle Espropriazioni) per procedere alla retrocessione dell'immobile di che trattasi in favore del precedente proprietario o aventi causa;
- con il parere n. 32339 del 18.05.2009 l'Avvocatura Comunale è intervenuta sulla questione dell'organo comunale competente ad autorizzare le retrocessioni degli immobili espropriati, distinguendo l'ipotesi della retrocessione totale nella quale l'interessato, al verificarsi dei presupposti, vanta un diritto soggettivo alla retrocessione, per cui non è necessaria alcuna valutazione del Consiglio Comunale, dall'ipotesi della retrocessione parziale nella quale il diritto alla retrocessione sorge soltanto in seguito ad apposita dichiarazione d'inservibilità con la quale la Pubblica Amministrazione opera una scelta discrezionale che va ad incidere sul proprio patrimonio immobiliare, rientrando così nell'ambito della competenza esclusiva che l'art. 42 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, a meno che il Consiglio Comunale non si sia già pronunciato in precedenza in merito alla servibilità o meno del bene, nel qual caso la competenza spetta alla Giunta;
- al riguardo, la posizione sostenuta dall'Avvocatura, espressa in particolare nella nota n. 9359 del 25.07.2005, ritiene che le richieste di retrocessione, concernenti immobili espropriati ai sensi della legge 219/81, attengono sempre alla retrocessione parziale, in quanto le procedure espropriative della suddetta legge erano finalizzate alla realizzazione di comprensori edilizi e non delle singole opere comprese nell'ambito del comprensorio, per cui il mancato utilizzo della singola particella

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

integra un'ipotesi di retrocessione parziale;

- nel caso di specie, pertanto, la competenza ad esprimersi in materia va attribuita al Consiglio Comunale, in quanto l'immobile richiesto in retrocessione venne espropriato ai sensi della legge 219/81 e non risulta che il Consiglio Comunale si sia già pronunciato in ordine alla servibilità del medesimo;

**Preso atto** che con la nota PG/2022/285021 gli istanti si sono impegnati a svolgere a proprie spese e competenze tutte le attività per l'ottenimento del bene espropriato e che, pertanto, tutte le spese accessorie, incluse le tasse di registrazione e trascrizione, saranno a carico dell'acquirente;

**Visti:**

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.i.;
- il T.U. delle Espropriazioni e ss.mm.ii.;

**Attestato che:**

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto con legge 190/2012, art. 1, comma 41, è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento dei controlli interni dell'Ente.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 119 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell' *archivio informatico dell'Ente*, repertoriati con il n. L\_1083\_001 da 01 a 21:

- ALL\_L1083\_001\_01: decreto n. 1561 del 12.12.1986;
- ALL\_L1083\_001\_02: Sentenza GSE n. 11 depositata il 15.03.1995;
- ALL\_L1083\_001\_03: note PG/966135 del 12.12.2017 e PG/2018/19208 del 08.01.2018;
- ALL\_L1083\_001\_04: nota PG/2018/281096 del 22.03.2018;
- ALL\_L1083\_001\_05: PG/2018/318803 del 05.04.2018;
- ALL\_L1083\_001\_06: nota PG/2018/391471 del 27.04.2018 ;
- ALL\_L1083\_001\_07: nota PG/2018/1031910 del 27.11.2018 ;
- ALL\_L1083\_001\_08: nota PG/2020/534981 del 06.08.2020;
- ALL\_L1083\_001\_09: nota PG/2020/735799 del 06.11.2020;
- ALL\_L1083\_001\_10: nota acquisita al PG/2020/788322 del 26.11.2020 ;
- ALL\_L1083\_001\_11 : nota PG/2021/30090 del 13.01.2021;
- ALL\_L1083\_001\_12: nota PG/2020/839627 del 16.12.2020 ;
- ALL\_L1083\_001\_13: istanza acquisita al PG/2022/285021 in data 12.04.2022;
- ALL\_L1083\_001\_14: nota PG/2022/413669 del 26.05.2022 ;
- ALL\_L1083\_001\_15 : nota acquisita al PG/2022/453615 del 10.06.2022 ;
- ALL\_L1083\_001\_16: nota PG/2022/460503 del 14.06.2022 ;
- ALL\_L1083\_001\_17: nota PG/2022/469124 del 16.06.2022;
- ALL\_L1083\_001\_18: parere PG/2022/599250 del 05.08.2022 ;
- ALL\_L1083\_001\_19: nota PG/2022/683341 del 22.09.2022 ;
- ALL\_L1083\_001\_20: nota acquisita al PG/2022/838615 in data 21.11.2022 ;
- ALL\_L1083\_001\_21: parere PG/2020/597292 del 14.09.2020 ;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi Dirigenti qui di seguito sottoscrivono

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SUPPORTO AI RUP

Alfonso Ghezzi



Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque



Con voti UNANIMI,

**DELIBERA****Proporre al Consiglio Comunale**

- **dichiarare** l'inservibilità, per le esigenze di completamento del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81 nonché per altri progetti di pubblica utilità, dell'immobile già espropriato ex L. 219/81 nei confronti di Arrichiello Teresa, costituito dal terreno sito in Napoli, quartiere Ponticelli, III Traversa di Via Botteghele n. 28, identificato in Catasto Terreni al Foglio 116, particelle 610 e 612 (oggi 610);
- **autorizzare** la retrocessione in favore dei sigg.ri Cacciola Antonietta (nata a Napoli il 16 agosto 1974, C.F. CCCNNT74M56F839P), Cacciola Angelina (nata a Napoli il 15 marzo 1967, C.F. CCCNLN67C55F839F), Cacciola Anna (nata a Napoli il 2 giugno 1961, C.F. CCCNNA61H42F839F) e Cacciola Pietro (nato a Napoli il 3 novembre 1958, C.F. CCCPTR58S03F839Q), quali eredi della sig.ra Arrichiello Teresa, del terreno sito in Napoli, quartiere Ponticelli, III Traversa di Via Botteghele n. 28, identificato in Catasto Terreni al Foglio 116, particelle 610 e 612 (oggi 610), già acquisito al patrimonio comunale in forza del Decreto di espropriazione n. 1561 del 12.12.1986 per la realizzazione del P.S.E.R. ex L. 219/81;
- stabilire il corrispettivo della retrocessione in € 20.811,16 , in maniera conforme alla stima effettuata dai competenti uffici comunali ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 327/2001 ed espressamente accettata dagli istanti;
- demandare al Servizio Supporto ai RUP, al Servizio Demanio e Patrimonio ed al Servizio CUAG gli adempimenti necessari per la stipula del contratto di retrocessione tra il Comune di Napoli e gli istanti sigg.ri Cacciola Antonietta, Cacciola Angelina, Cacciola Anna e Cacciola Pietro;
- **demandare** al Servizio Demanio e Patrimonio gli adempimenti necessari per la cancellazione del cespite oggetto di retrocessione dall'inventario del patrimonio immobiliare comunale.

☐ (\*\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
SUPPORTO AI RUP

Alfonso Ghezzi

VISTO: IL RESPONSABILE  
DELL'AREA MANUTENZIONE

Alfonso Ghezzi

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Pier Paolo Baretta

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Laura Lieto

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 14.02.2023, AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio: dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore dei sigg.ri Cacciola Antonietta, Cacciola Angelina, Cacciola Anna e Cacciola Pietro, quali eredi della sig.ra Arrichiello Teresa, del terreno sito in Napoli, quartiere Ponticelli, III Traversa di Via Botteghe n. 28 , identificato in Catasto Terreni al Foglio 116, particelle 610 e 612 (oggi 610), già oggetto di esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla Legge 219/81.

Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì, 14/02/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
SUPPORTO AI RUP  
Alfonso Ghezzi

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 15/02/2023 e protocollata con il n. 2023/42;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

- VEDI PARERE ALLEGATO -

Addì, 16/2/23

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria  
Servizio Gestione Bilancio

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA DI CONSIGLIO – PROP. N. 1 DEL 14-02-2023 (DGC 42 DEL 15-02-2023) – SERVIZIO SUPPORTO AI RUP.**

La proposta di deliberazione in esame propone al Consiglio di dichiarare l'inservibilità, per le esigenze di completamento del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81 nonché per altri progetti di pubblica utilità, dell'immobile già espropriato ex legge 219/81 nei confronti di Arrichiello Teresa, costituito dal terreno sito in Napoli, quartiere Ponticelli, III traversa di Via Botteghe n. 28, identificato in catasto terreni al Fl. 116 P,lla 610 e 612 (oggi 610) di cui al Decreto di espropriazione n. 1561 del 12-12-1986; di autorizzare la retrocessione in favore degli eredi della Sig.ra Arrichiello Teresa del terreno di cui è cenno.

Stabilire il corrispettivo della retrocessione in € 20.811,16, in maniera conforme alla stima effettuata dai competenti uffici comunali ed espressamente accettata dagli istanti; gli stessi si sono impegnati a svolgere a proprie spese e competenze tutte le attività per l'ottenimento della retrocessione del bene espropriato e che, pertanto, tutte le spese accessorie, incluse le tasse di registrazione e trascrizione, saranno a carico degli stessi.

Il Servizio Demanio e Patrimonio dovrà porre in essere gli adempimenti necessari per la cancellazione del cespite dall'inventario del patrimonio immobiliare comunale con conseguenziale decremento del conto patrimoniale dell'Ente.

Il Dirigente del Servizio proponente dovrà procedere all'iscrizione dell'entrata di € 20.811,16 nel redigendo Bilancio di Previsione 2023/25

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, lì 16-02-2023

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Dr.ssa C. Gargiulo)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 14.2.2023

SERVIZIO SUPPORTO RUP

PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 21.2.2023 - SG 43

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio comunale di dichiarare l'inservibilità dell'immobile espropriato alla III traversa di via Botteghele n. 28 ed autorizzarne, quindi, la retrocessione prevedendo un corrispettivo pari ad € 20.811,16.

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Ragioniere Generale ha precisato che *"Il Dirigente del Servizio proponente dovrà procedere all'iscrizione nel redigendo Bilancio di Previsione 2023/25."*

Dalla parte narrativa si evince che l'immobile oggetto del provvedimento fu espropriato nel 1986 per le finalità di cui alla L. n. 219/1981 ed è stato poi oggetto di una prima istanza di retrocessione, nel 2017, per le *"aree non utilizzate per la realizzazione delle opere pubbliche"*, e di una seconda istanza di retrocessione, nel 2022, presentata dagli eredi del soggetto proprietario. In sede di istruttoria dell'istanza, è stato acquisito anche il parere dell'Avvocatura comunale, che ha inquadrato la fattispecie nell'ambito della retrocessione parziale, esprimendosi, fra l'altro, anche in ordine alla modalità di calcolo del corrispettivo.

Viene dichiarato, altresì, nella parte narrativa che *"l'area oggetto di retrocessione a tutt'oggi è rimasta estranea a qualsiasi intervento di pubblica utilità connesso al Programma Straordinario di Edilizia Residenziale di cui al Titolo VIII Legge 219/81 e non è interessata da altre opere o interventi di pubblica utilità [...] e pertanto il Comune non ha interesse a conservarne la proprietà"*.

L'istituto della retrocessione parziale è disciplinato dall'art. 47 del D.P.R.n. 327/2001, in cui si prevede che *"Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata."* In proposito, si richiamano le considerazioni espresse, in materia, dalla Corte di Cassazione – Sezione Unite Civili - con sentenza n. 651/2023, laddove viene evidenziato come *"nel caso della retrocessione parziale, si affermi che l'espropriato sia titolare di un mero interesse legittimo alla valutazione (discrezionale) dell'amministrazione di inservibilità dei beni (cfr. Cass. sez. I n. 18580 del 2020, SU n. 10824 del 2014 e n. 9072 del 2003)."*

Spettano, prima, alla Giunta e, poi, al Consiglio comunale, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque  
p.i.e. G

VISTO:  
Sindaco

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 40..... del 23/02/2023.. composta da n. 10..... pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 01/03/2023.. e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

### ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data \_\_\_\_\_
- ☐ Deliberazione decaduta \_\_\_\_\_
- ☐ Altro \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile